



**COMUNE DI ISTRANA  
PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE  
(IRPEF)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2022**

## INDICE

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento;**

**Art. 2 – Soggetti passivi**

**Art. 3 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale**

**Art. 4- - Soglia di esenzione**

**Art. 5 – Efficacia**

\*\*\*\*\*

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Istrana.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 2 - Soggetti passivi**

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Istrana, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e esenzioni**

A decorrere dall'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita per scaglioni di reddito come segue :

1. Reddito imponibile da 0 a 15.000,00 euro punti 0,65 per cento;
2. Reddito imponibile da 15.001,00 a 28.000,00 euro punti 0,70 per cento;
3. Reddito imponibile da 28.001,00 a 50.000,00 euro punto 0,75 per cento;
4. Reddito imponibile superiore a 50.000,00 euro punti 0,80 per cent;

Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF s'intendono confermate anche per gli anni successivi, salvo deliberazione di variazione adottata nei termini di legge.

### **Art. 4 – Soglia di esenzione**

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2022 è introdotta una soglia di esenzione all'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche , determinata in €. 10.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 la soglia di esenzione opera come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento di detto limite, è dovuta ed applicata al reddito imponibile complessivo.

### **Art. 5- Efficacia**

Le norme contenute nel presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2022.